



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



26.1.2019

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA

[alla traccia n. 2 di diritto penale del 12.12.2018](#)

(esame avvocato 2018)

di [Flavio CASSANDRO](#)

Era necessario focalizzarsi su tre questioni:

- i reati configurabili;
- il concorso apparente di norme ed il concorso di reati;
- il concorso di persone nel reato.

I reati configurabili, nel caso di specie, *prima facie*, sembrano essere tre:

- 1) il reato di "sostituzione di persona" ex art. 494 c.p.;
- 2) il reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" ex art. 495 c.p.;
- 3) il reato di "truffa" ex art. 640 c.p., eventualmente nella forma aggravata (ex art. 640 c.p. comma 2).

Sussiste il reato di cui all'art. 494 c.p. perché:

Tizia, al fine di procurare a sé (*"i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna"*) o ad altri (*Caia*) un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore (*la commissione di esame*),

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (*"esibendo il documento d'identità della sorella"*), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (*Tizia si finge essere Caia*), o un falso stato, ovvero una qualità (*"l'adeguata conoscenza della lingua inglese"*) a cui la legge attribuisce effetti giuridici (*"il superamento del concorso di accesso alla carriera diplomatica"*).

Sussiste il reato di cui all'art. 495 c.p. perché:

Tizia, dichiara e attesta falsamente al pubblico ufficiale (*i commissari d'esame*) l'identità (*"esibendo il documento d'identità della sorella"* e *"firmando la richiesta di attestato di presenza, necessaria per giustificare l'assenza dal lavoro di Caia"*), lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona (*"l'adeguata conoscenza della lingua inglese"* necessaria per *"il superamento del concorso di accesso alla carriera diplomatica"*).

Sussiste, infine, il reato di "truffa" ex art. 640 c.p., eventualmente nella forma aggravata di cui al comma 2 (n.1), perché:

Tizia, con *"artifizi e raggiri"*, ha indotto in errore la commissione d'esame per procurare a sé ed alla di lei sorella gemella Caia un ingiusto profitto (Tizia riceverà *"i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna"* e Caia supererà il concorso *"riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia"*) con altrui danno (subito certamente dagli altri partecipanti al concorso di accesso alla carriera diplomatica ed eventualmente (laddove provato) anche da parte dello Stato. Il comma 2 n. 1 dell'art. 640 c.p. recita infatti *"se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico"*).

Ciò posto, occorre però rilevare come nel caso di specie venga in rilievo il concorso apparente di norme. Trattasi di un istituto giuridico che ricorre tutte le volte in cui un medesimo fatto sembra, *prima facie*, sussumibile sotto diverse norme penali ma in realtà soltanto una troverà concreta applicazione.

Invero, è applicabile il reato di cui all'art. 495 c.p., non in concorso con quello di cui all'art. 494 c.p., perché:

-l'art. 494 c.p. è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, dovendosi dedurre tale sussidiarietà *expressis verbis* dall'inciso *"se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica"*;

-sia l'art. 494 c.p. e sia l'art. 495 c.p. sono norme poste a tutela dello stesso bene giuridico (la fede pubblica);

-l'art. 495 c.p. è norma specializzante, ex art. 15 c.p., rispetto all'art. 494 c.p.;

-l'art. 15 c.p., espressione del principio di specialità, dispone che la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale laddove più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino la stessa materia, dovendosi intendere per "*stessa materia*" l'identità del bene giuridico tutelato (ed in questo caso, come detto, sia l'art. 494 c.p. e sia l'art. 495 c.p. tutelano la fede pubblica).

Il reato di "truffa" ex art. 640 c.p., eventualmente nella forma aggravata (ex art. 640 c.p. comma 2) concorrerà, invece, formalmente con il reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" ex art. 495 c.p., non potendosi configurare tra le due ipotesi delittuose alcun concorso apparente di norme (né quindi rapporto di specialità ex art. 15 c.p.) in ragione della diversità del bene-interesse giuridico tutelato dalle rispettive disposizioni normative. L'art. 640 c.p. infatti prende in considerazione un fatto che offende il patrimonio, l'art. 495 c.p. un fatto che, invece, offende la fede pubblica.

Pertanto, nel caso di specie, i reati avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p., sono effettivamente due:

- 1) Il reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" ex art. 495 c.p.;
- 2) Il reato di "truffa" ex art. 640 c.p., eventualmente nella forma aggravata (ex art. 640 c.p. comma 2).

Relativamente alla posizione di Caia, occorre, altresì, evidenziare, come anche la stessa, in concorso morale ex art. 110 c.p. con Tizia, potrà essere chiamata a rispondere dei reati materialmente posti in essere da Tizia.